

CAPITOLATO TECNICO PER INSTALLAZIONE CASA DELL'ACQUA

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Corato, al fine di valorizzare ulteriormente l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere, su alcune aree nella propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gasata.

Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "concessionario") deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa il punto per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto nell'ambito del Comune. La "casa dell'acqua" sarà realizzata su area in disponibilità del Comune di Corato e da questi concessa.

Art. 2. DURATA

La durata della concessione è fissata in **anni 6** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3. LOCAZIONE DELLA STRUTTURA

L'area di proprietà comunale concessa, individuata tra quelle identificate per l'installazione della casa dell'acqua come da planimetrie allegate alla determinazione dirigenziale n. 1533 del 19 dicembre 2024 non potrà superare i 10 m². La posizione esatta dovrà risultare da apposito progetto e non dovrà costituire ostacolo per la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 4. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La realizzazione della "casa dell'acqua" dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 (sei) mesi dalla data dell'atto di concessione.

Art. 5. REQUISITI TECNICI MINIMI

Ciascuna postazione dovrà essere dotata di **almeno 2 punti di erogazione** da cui sarà possibile:

- Prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerante;
- Pagare con tessere/chivette a scalare personalizzate;
- Ricaricare le tessere/chivette.

L'impianto dovrà prevedere:

- Display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- Modalità di selezioni del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- Illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- Certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;
- Impianto di allarme e videosorveglianza;
- Filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
- Addizionamento CO₂;
- Pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole.

Art. 6. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

1. progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l' idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l' idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;
2. dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. La casa dell'acqua non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata, dovrà disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno;
3. provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono, ecc), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si segnala che le reti interessate saranno individuate dalle parti affinché non siano troppo distanti dal punto previsto per la realizzazione della "casa dell'acqua";
4. provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione della casa dell'acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell'acqua e rispettare

un orario di apertura della casa dell'acqua compreso tra le ore 6.30 e le ore 22.30, per tutti i giorni dell'anno, garantendo almeno 14 ore di funzionamento al giorno;

5. assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;
6. effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli. Restano a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli enti sanitari (ASL, ARPA....);
7. effettuare, a propria cura e spese, almeno 12 visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune;
8. collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell'utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli, ecc);
9. il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gasata dovrà restare invariato per tutta la durata della convenzione salvo quanto previsto nell'art. 4 nello schema di contratto di concessione;
10. garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e secondo le tempistiche indicate nell'offerta tecnica. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
11. fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;
12. assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;
13. smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione.

Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla direttiva 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione” e dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

Il concessionario ha facoltà di utilizzare le strutture costruite, con l’assenso del Comune interessato e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, per l’installazione di distributori automatici aggiuntivi di prodotti diversi dall’acqua;

La ditta dovrà provvedere al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7. CORRISPETTIVI

Il Comune riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi, sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della concessione.

Il Comune chiederà al Concessionario l’onere di occupazione del suolo pubblico per l’intera durata della concessione.

Art. 8. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune.

Art. 9. VIGILANZA E CONTROLLI

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

Art. 10. RESPONSABILITÀ

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame.

Tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta.

Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgano per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

Art. 11. COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice -presentandone copia al Comune prima dell'avvio del servizio oggetto della Concessione - una specifica assicurazione, per tutta la durata della Concessione, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dalla gestione del servizio oggetto della Concessione. A copertura dei rischi il Concessionario dovrà:

- stipulare polizza assicurativa R.C.T/O con l'espressa indicazione che il Comune è considerato "soggetto terzo" a tutti gli effetti;

- prevedere espressamente le seguenti estensioni e prescrizioni:
 - riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) erogazione e somministrazione di acqua ad uso alimentare;
 - estensione del novero dei terzi all'ente ed ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
 - estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Concessionario per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge;
 - estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
 - estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute;
 - estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
 - riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
 - estensione al danno biologico.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 500.000,00= per sinistro, a € 500.000,00= per danni a ogni persona e a € 250.000,00= per danni a cose e/o animali. Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO). Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 500.000,00= per sinistro e a € 500.000,00= per danni ad ogni prestatore.

La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, ivi compresa l'eventuale proroga di anni 5.

Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.

L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia

Art. 12. SISTEMA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA

Si procederà mediante pubblicazione del bando di gara sul sito web del Comune, sull'albo pretorio on line e mediante affissione sul territorio comunale. La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi e fattori ponderali inseriti nel bando di gara e nei suoi allegati.

Art. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della procedura di gara nell'offerta tecnica;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata da parte della ASL o da altri organi o Enti di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- mancato pagamento del canone di concessione del suolo pubblico;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo per almeno tre volte nel corso di 1 anno;
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dell'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua;
- messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti. Si considerano gravi e tale da giustificare la risoluzione *ipso jure* del Contratto, le violazioni che abbiano comportato almeno tre contestazioni nel corso di un anno;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificatosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

Art. 14. RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Comune di Corato può recedere dalla concessione:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove il Concessionario, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla Convenzione.

Il recesso è comunicato da parte del Comune al Concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, al Concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 15. VARIANTI

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto solo migliorative a favore dell'Ente Comunale.

Art. 16. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17. SPESE CONTRATTUALI

La Concessione affidata tramite convenzione, sotto forma di scrittura privata semplice, avverrà per mezzo di firma digitale. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di contratto sono a totale carico del Concessionario. Sono pure a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

Art. 18. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nonché alla libera circolazione dei dati personali si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corato www.comune.corato.ba.it
- Il data protection officer del Comune di Corato è il dott. Ernesto BARBONE, il quale può essere contattato al seguente recapito: rpd@comune.corato.ba.it.

Il Comune di Corato in qualità di titolare del trattamento, informa che:

- i dati forniti nel corso della presente procedura saranno trattati per iscritto, via e mail/pec o verbalmente e liberamente comunicati (art.13,1, lett.a) Reg. 679/2016) nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato e sulla base di uno o più dei presupposti di liceità e per le finalità di cui all'art. 6 comma 1 lett. c GDPR;
- i dati personali del Concessionario oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo non superiore a quello necessario per l'esecuzione del contratto, conclusione dei rapporti tra il Comune e il Concessionario nonché per la gestione di possibili ricorsi/contenziosi;
- in qualsiasi momento, il Concessionario potrà esercitare i seguenti diritti:
 - accedere ai propri dati personali;
 - chiedere di rettificare i propri dati personali ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li hanno trattati;
 - chiedere di cancellare i propri dati personali ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li hanno trattati;
 - chiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali;
 - opporsi al trattamento dei propri dati personali.

Si rende noto al Concessionario che ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016).

Art. 19. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - REGOLAMENTO UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati e/o comunicati dall'Amministrazione comunale. Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi oggetto di concessione e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato GDPR e del vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune di Corato per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune di Corato ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal Concessionario.

Art. 20. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Comune di Corato si riserva di non procedere all'affidamento della Concessione senza che le Ditte partecipanti alla procedura possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. L'affidamento in concessione potrà avvenire anche in caso di una sola offerta valida. Il Comune di Corato si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere al perfezionamento della Concessione per l'allestimento del manufatto, per fatti sopravvenuti o per motivi di opportunità emersi successivamente alla conclusione della gara. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della Concessione saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro di Trani.

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura, si rende noto che si procederà alla verifica delle stesse rese dalla prima e seconda classificata. Nell'eventualità che quanto accertato d'ufficio non corrisponda al dichiarato, si procederà alla segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del DPR. 445/2000).

Le comunicazioni alle Ditte verranno effettuate mediante invio di fax o di posta elettronica al numero/indirizzo di e-mail indicato negli atti di partecipazione alla procedura. I risultati della procedura saranno resi noti nelle forme di legge, se e in quanto applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.